

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1983

Ulteriori norme attuative delle raccomandazioni CECA n. 1835 del 3 luglio 1981 e n. 1518 dell'11 giugno 1982, concernenti l'obbligo per le imprese di distribuzione dell'acciaio di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la Commissione della Comunità economica europea, nel quadro delle misure volte ad affrontare l'attuale crisi del settore siderurgico, ha adottato, in data 3 luglio 1981, la raccomandazione n. 1835/CECA ritenendo necessario svolgere un'azione di sostegno sui prezzi di vendita dei prodotti siderurgici.

Il provvedimento — che si applica alle imprese che esercitano il commercio dei prodotti di acciaio indicati nell'allegato I del Trattato CECA, ad eccezione del rottame, e che abbiano venduto quantità superiori alle 12.000 tonnellate annue — sancisce l'obbligo di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita ed indica le pratiche vietate nel commercio dell'acciaio.

Per consentire l'immediata operatività del sistema, la Commissione della Comunità europea aveva adottato, sempre in data 3 lu-

glio 1981, la decisione n. 1836/CECA entrata in vigore il 4 luglio 1981, per gli acciai ordinari, e il 1° ottobre 1981, per gli acciai speciali. Tale decisione stabiliva che, fino al 30 giugno 1982, i listini dei prezzi e le condizioni di vendita dovessero essere comunicati alla Commissione stessa, la quale avrebbe effettuato anche i necessari controlli.

La raccomandazione n. 1835/81 ha stabilito, invece, che a partire dal 1° luglio 1982 e fino al 30 giugno 1984, i listini dei prezzi e le condizioni di vendita debbano essere comunicati ad un servizio dello Stato membro, il quale subentra alla Commissione anche nello svolgimento dei controlli presso i punti di vendita.

La successiva raccomandazione n. 1518 CECA dell'11 giugno 1982 ha introdotto poi

alcune modifiche alla raccomandazione n. 1835/81, disponendo in particolare:

a) la riduzione delle quantità dei prodotti di acciaio vendute, previste per l'applicazione ai commercianti delle disposizioni in questione, dalle 12.000 tonnellate/anno a 3.000 tonnellate per gli acciai speciali oppure a 6.000 tonnellate per tutti i tipi di acciaio;

b) lo spostamento del termine iniziale di decorrenza dell'efficacia della norma all'1 gennaio 1983, fermo restando il termine finale del 30 giugno 1984.

Per soddisfare le esigenze suindicate è stato presentato il presente disegno di legge, composto di nove articoli dei quali si illustra brevemente il contenuto.

L'articolo 1 individua le imprese di distribuzione che effettuano vendite dirette e vendite da magazzino dei prodotti di acciaio soggette all'obbligo della pubblicazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita.

L'articolo 2 precisa gli elementi che i listini dei prezzi pubblicati debbono contenere; individua il momento nel quale gli stessi listini diventano applicabili per l'impresa che li pubblica.

L'articolo 3 indica le clausole che possono essere inserite nei listini dei prezzi da parte delle imprese di distribuzione che effettuano vendite dirette.

L'articolo 4 definisce le vendite dirette e le vendite da magazzino ed individua gli acciai che possono essere considerati speciali.

L'articolo 5 indica le pratiche vietate nel commercio dell'acciaio e le operazioni commerciali equiparabili per le quali non possono applicarsi condizioni disuguali.

L'articolo 6 pone il divieto di allineamento dei prezzi, franco consegna, inferiori a quelli ottenibili per prodotti concorrenti e disciplina le modalità di fissazione del prezzo di consegna e l'onere per le imprese di distribuzione di giustificare i casi di allineamento delle proprie offerte a quelle praticate da concorrenti sia della Comunità economica europea che dei Paesi terzi.

L'articolo 7 individua l'organo competente ad esercitare il controllo sull'osservanza delle altre disposizioni della legge ed impone alle imprese di distribuzione di portare a disposizione dell'organo di controllo ogni elemento utile all'accertamento.

L'articolo 8 fissa le sanzioni amministrative per le imprese che violino le disposizioni poste dalla legge di cui si tratta e disciplina le modalità per la loro irrogazione.

Con l'articolo 9 si è prevista, infine, l'emanazione, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un decreto per regolare le procedure di attuazione delle disposizioni contenute nella legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le imprese di distribuzione che effettuano vendite dirette e vendite da magazzino dei prodotti di acciaio, ad eccezione del rotame, indicati nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1984, di pubblicare i listini dei prezzi nonchè le condizioni di vendita, notificandoli al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo dove hanno la sede principale.

Sono soggette all'obbligo di cui al primo comma le imprese di distribuzione che si procurano tutto o parte dell'acciaio direttamente da imprese di produzione della Comunità europea o di Paesi terzi, qualora le quantità di acciaio vendute, sommate a quelle eventualmente vendute dalle imprese capogruppo e/o dalle filiali e succursali, siano di almeno 3.000 tonnellate l'anno per gli acciai speciali o di 6.000 tonnellate l'anno per tutti i tipi di acciaio, sulla base dei risultati del bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente. Se il fatturato raggiunge o supera, entro il 31 dicembre 1983, il tonnello minimo indicato, le disposizioni della presente legge si applicano all'impresa a partire dall'anno successivo.

Sono soggette altresì all'obbligo della pubblicazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita le imprese di distribuzione indicate nei commi precedenti che vendano prodotti di acciaio di cui all'allegato I del Trattato CECA dopo averli trasformati in altri prodotti di acciaio, compresi nello stesso allegato, attraverso una operazione diversa dalla laminatura.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di distribuzione che facciano parte di organizzazioni di vendita quali sono definite nella decisione n. 1835/81/CECA della Commissione della Comunità economica europea del 3 luglio 1981.

Una impresa di distribuzione può pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita valevoli anche per le sue filiali o succursali.

Art. 2.

Tutti i listini dei prezzi e le condizioni di vendita pubblicati debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) prezzi base per ogni categoria di prodotti o prezzi base per qualità e categoria di prodotti;

b) gli extra da applicare, specificando:
gli extra per dimensioni o lunghezza;
le maggiorazioni per qualità e gradazioni;

le maggiorazioni e i ribassi di quantità per partita e/o per ordinazione specificata;

le tolleranze non soggette a sovrapprezzo;

le maggiorazioni per tolleranze ridotte;

tutti i sovrapprezzi e le maggiorazioni normalmente applicati che si riferiscono alla consegna dei diversi prodotti;

c) luogo di consegna;

d) modo di quotazione;

e) spese connesse al modo di caricamento;

f) casi nei quali si applicano sconti, ribassi e qualsiasi altra forma di remunerazione concessi ad altri commercianti od utilizzatori;

g) condizioni di pagamento;

h) natura e importo delle tasse e degli altri oneri che si aggiungono ai prezzi di listino nelle condizioni fatte agli acquirenti.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I listini dei prezzi pubblicati non possono fare riferimento a prodotti che non siano effettivamente offerti sul mercato dall'impresa di distribuzione che li pubblica.

Le imprese di distribuzione hanno la facoltà di non pubblicare gli sconti per prodotti declassati o di seconda scelta. In tal caso sono tenute a precisare sulle fatture il motivo del declassamento o i motivi per cui il prodotto è stato classificato di seconda scelta.

Le imprese di distribuzione hanno altresì la facoltà di non pubblicare i prezzi dei prodotti siderurgici per i quali le imprese di produzione siano state esonerate dall'obbligo di pubblicazione dei prezzi e delle condizioni di vendita secondo le disposizioni delle decisioni n. 31-53 e n. 37-54 dell'Alta autorità della CECA, modificate, rispettivamente, dalle decisioni n. 72/441 e n. 21/63 dell'Alta autorità della CECA.

I listini dei prezzi e le condizioni di vendita, come le loro eventuali modifiche, sono applicabili soltanto allo scadere del secondo giorno utile successivo a quello dell'invio all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui l'impresa ha la sede principale.

Le imprese di distribuzione dell'acciaio sono tenute a comunicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le loro eventuali modifiche, a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 3.

Nel caso di vendite dirette le imprese di distribuzione dell'acciaio possono ottemperare all'obbligo di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita inserendo nel proprio listino le seguenti clausole, secondo la provenienza del prodotto:

a) « i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da un produttore della CECA sono i costi franco destinazione risultanti dal listino del produttore preso come riferimento alla conclusione della vendita, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni: ... »;

b) « i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da Paesi le cui offerte sono oggetto di un divieto di allineamento da parte della Commissione delle Comunità europee, sono i costi risultanti dal listino dell'impresa della Comunità che offre le condizioni più favorevoli franco destinazione, meno gli sconti di penetrazione accordati a tali Paesi, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni: ... »;

c) « i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da altri Paesi terzi sono i costi franco destinazione risultanti dalla Commissione delle Comunità europee, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni: ... ».

Art. 4.

Ai fini della presente legge si ha vendita diretta quando, in base ai contratti di vendita conclusi tra l'impresa di produzione e l'impresa di distribuzione, da una parte, e tra l'impresa di distribuzione e l'acquirente dei prodotti, dall'altra, la spedizione dei prodotti stessi sia effettuata direttamente dall'impresa di produzione al cliente dell'impresa di distribuzione secondo le istruzioni del cliente. Tutte le altre vendite costituiscono vendite da magazzino.

Per acciai speciali si intendono gli acciai non legati e gli acciai legati definiti come acciai speciali nelle voci 5.2.3 e 5.3.3. dell'EURONORM 20-74.

Art. 5.

È fatto divieto alle imprese di distribuzione dell'acciaio di includere nel prezzo richiesto all'acquirente l'importo di imposte e tasse per le quali le imprese stesse hanno diritto ad esonero o rimborso.

Alle stesse imprese è fatto divieto altresì di applicare, nell'ambito della Comunità economica europea, condizioni disuguali ad operazioni commerciali equiparabili.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si intendono equiparabili le operazioni commerciali che:

- 1) vengano concluse con acquirenti che:
 - a) siano in concorrenza fra loro, oppure
 - b) fabbrichino prodotti uguali o simili, oppure
 - c) svolgano funzioni analoghe nel campo commerciale;
- 2) riguardino prodotti uguali o simili;
- 3) non presentino differenze sensibili nelle loro caratteristiche essenziali.

Non sono equiparabili le operazioni commerciali definite in momenti diversi quando sia intervenuta una durevole modificazione dei prezzi e delle condizioni di vendita da parte dell'impresa.

Ai fini della presente legge si ha condizione disuguale quando una impresa di distribuzione accordi, senza una corrispondente maggiorazione di prezzo, dilazioni di pagamento più favorevoli di quelle che l'impresa stessa applica generalmente ad operazioni equiparabili. Non costituiscono condizioni disuguali le differenti condizioni applicate da una impresa di distribuzione ad operazioni equiparabili in relazione alle differenze nelle prestazioni o nell'esecuzione delle operazioni.

Art. 6.

E fatto divieto, ad una impresa di distribuzione che allinei la sua offerta al listino di un concorrente, di applicare condizioni che accordino all'acquirente un prezzo effettivo, franco consegna, inferiore al prezzo al quale l'acquirente potrebbe ottenere il prodotto dal concorrente.

Il prezzo franco consegna va determinato tenendo conto, oltre che dei prezzi e delle condizioni di vendita, anche delle spese di trasporto, delle maggiorazioni o tasse a carico dell'acquirente, come pure degli sconti e rimborsi a suo favore.

Le stesse disposizioni si applicano all'impresa di distribuzione che allinei la sua of-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ferta alle condizioni fatte da un concorrente esterno alla Comunità economica europea; tale allineamento è possibile solo se reso necessario dall'effettiva concorrenza dell'impresa di distribuzione esterna alla Comunità economica europea.

Le imprese di distribuzione dell'acciaio, che facciano presente di avere allineato la loro offerta al prezzo più basso fissato da un concorrente sia della Comunità economica europea che dei Paesi terzi, sono tenute a dimostrare, a richiesta dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui esse hanno la sede principale, che esistevano le condizioni richieste per l'allineamento e che, nel calcolo del prezzo di allineamento, sono state rispettate le disposizioni di cui agli articoli 1, quinto comma, e 2, primo e secondo comma, della presente legge.

Le stesse imprese debbono rispettare, inoltre, il divieto di allinearsi alle offerte provenienti da Paesi terzi che, in virtù della decisione n. 527/78/CECA, sono attualmente applicabili alle imprese della Comunità economica europea.

Art. 7.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dalla direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei modi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19.

Le imprese di distribuzione sono obbligate a tenere ed a mettere a disposizione degli organi di controllo la documentazione contabile e commerciale indicata nell'articolo 1 della decisione dell'Alta autorità della CECA n. 14-64 dell'8 luglio 1964.

Art. 8.

Alle imprese di distribuzione dell'acciaio che violino le disposizioni della presente legge concernenti i listini dei prezzi e le

condizioni di vendita, si applicano sanzioni amministrative nelle seguenti misure:

2 per cento del fatturato annuo quale risulta dal bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un minimo di 10 milioni di lire fino ad un massimo di 500 milioni di lire, per la omessa pubblicazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita;

0,50 per cento del fatturato annuo quale risulta dal bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un minimo di 5 milioni di lire fino ad un massimo di 50 milioni di lire, per il mancato rispetto delle disposizioni del primo, secondo e sesto comma dell'articolo 2 della presente legge;

dal 2 per cento al 20 per cento dell'importo delle operazioni commerciali irregolari, quale risulta dalle singole fatture emesse, da un minimo di 1 milione di lire ad un massimo di 100 milioni di lire, per le violazioni delle altre disposizioni della presente legge non contemplate nei punti precedenti.

Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nel secondo, nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19.

Art. 9.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione.